

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***La funzione dell'udienza preliminare***

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recente **sentenza n. 38511** depositata il 16 settembre 2016, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla **natura e alla funzione dell'udienza preliminare**, in relazione ad un'ipotesi di contestazione di reati tributari.

In particolare, nel caso di specie il Giudice dell'Udienza preliminare aveva pronunciato **sentenza di non luogo a procedere** nei confronti di soggetto imputato in relazione agli **articoli 10 e 3 D.Lgs. 74/2000**.

Nella prima ipotesi, il GUP aveva affermato che **l'azione non poteva essere iniziata** a cagione della pregressa esistenza, nei confronti dell'imputato, di altro giudizio sui medesimi fatti e, con riferimento alla seconda, in quanto "il fatto non sussiste".

Avverso tale provvedimento era stato proposto **ricorso per Cassazione** da parte del Procuratore della Repubblica, con riferimento all'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) c.p.p.

La Suprema Corte, nel decidere la questione, si è innanzitutto espressa sulle **caratteristiche precipue dell'udienza preliminare**, osservando che, secondo quanto previsto dall'originario codice di procedura penale, la stessa era finalizzata ad esercitare **"filtro e controllo" giurisdizionale** sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero.

I casi in cui la sentenza di proscioglimento poteva essere adottata erano stabiliti con **criterio rigoroso**, nell'intenzione del legislatore di evitare che l'udienza preliminare diventasse un **"abnorme succedaneo del dibattimento"**.

Con la riforma di cui alla **L. n. 105/1993, l'articolo 425 c.p.p.** è stato modificato con riferimento al requisito dell'**evidenza** dei presupposti stabiliti per l'emissione della sentenza *de qua*, con conseguente **accentuazione** della natura di filtro dell'udienza preliminare, destinata ad evitare che vengano rimessi al Tribunale procedimenti "inutili".

L'ambito di controllo del Giudice dell'udienza preliminare si è dunque **ampliato** e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato che la sentenza di non luogo a procedere deve essere emessa **"sia nel caso di prova positiva dell'innocenza" dell'imputato, sia nel caso, originariamente escluso, della "mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza"**.

Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, detta sentenza deve essere adottata, in

ipotesi di incertezza probatoria, qualora questa “**non appaia integrabile** nella successiva fase del dibattimento”.

Tuttavia, è **illegittima** la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (in ipotesi, amnistia), se la causa estintiva stessa sia operativa sulla base del riconoscimento, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, di **circostanze attenuanti**, ovvero di giudizio di comparazione tra le stesse ed altre aggravanti, in quanto si versa in ipotesi di valutazioni di cui il GUP non può essere investito, manifestandosi in **valutazioni** rimesse esclusivamente al Giudice che abbia **giurisdizione piena**.

L'ulteriore riforma dell'articolo 425 c.p.p., intervenuta con la **L. n. 479/1999**, non ha alterato la funzione dell'udienza preliminare, per cui il GUP pronuncerà sentenza di non luogo a procedere anche quando “*gli elementi acquisiti risultano **insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio***”. Deve dunque permanere il requisito della **non superabilità, in dibattimento**, delle mancanze degli elementi citate, fermo restando che il Giudice dell'udienza preliminare non può pronunciare la sentenza in questione “*in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate*”.

Sulla base di tali premesse, di natura generale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso in esame, il Giudice dell'udienza preliminare abbia invece non solo “*compiuto una approfondita **disamina del merito** della vicenda processuale*”, ma si sia anche pronunciato sull'**inidoneità del compendio probatorio** acquisito “*senza motivare adeguatamente le ragioni per le quali le lacune del materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari non potessero essere colmate in sede dibattimentale*”.

La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto la fondatezza del ricorso proposto dalla Procura, “*essendosi il Giudice dell'udienza preliminare sostanzialmente cimentato in un **non consentito giudizio sulla responsabilità dell'imputato**, che ha condotto al suo proscioglimento nonostante la presenza di una pluralità di **fonti di prova “aperte”**, rispetto alle quali l'assenza di adeguate giustificazioni da parte dell'imputato in ordine alle contestazioni elevate a suo carico, avrebbe richiesto, da parte del giudicante, un più solido e articolato **supporto motivazionale***”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0** ▶▶

**CON LUIGI FERRAJOLI**

Milano dal 21 ottobre